

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL
DISTRETTO DI VENEZIA PER IL PERIODO
01.07.2012 – 30.06.2013**

Il Tribunale di Sorveglianza

Premessa

L'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e degli Uffici di Sorveglianza di Padova, Venezia e Verona, anche nel corso dell'anno giudiziario 2012-2013, hanno continuato ad essere pesantemente condizionati dal permanere del problema del sovraffollamento carcerario, al quale hanno posto solo parziale rimedio i provvedimenti legislativi emanati negli ultimi tre anni. Sia l'entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n. 199 ("Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno"), poi modificata con l'allungamento a diciotto mesi dell'ambito temporale di applicabilità della nuova misura (quale disposto con legge n. 9/2012, che ha convertito il d.l. n. 211/2011), sia le novità apportate con decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78 ("Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94, non si sono, infatti, dimostrate in alcun modo risolutive del problema.

La drammatica situazione del sovraffollamento è stata fatto oggetto, come noto, di severe condanne pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia (v. i casi Sulejmanovic: 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03, Cara Damiani: 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/0, e Scoppola: 17 luglio 2012, ric. n. 65050/09).

L'ultima pronuncia è però quella riguardante il caso Torreggiani e altri (8 gennaio 2013, ric. n. 43517/09): essa riconosce che la situazione del sovraffollamento carcerario italiano viola l'articolo 3 della Convenzione, relativo al divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti, ed assegna all'Italia il termine di un anno "...per istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario...".

La Corte ha osservato che il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù dell'ordinamento penitenziario italiano non è nella pratica effettivo, dato che generalmente non permette di porre fine rapidamente alle condizioni di

detenzione contrarie all'articolo 3 della Convenzione, ed ha ricordato le Raccomandazioni del Comitato di Ministri agli Stati membri volte a sollecitare sia i pubblici ministeri sia i giudici a fare maggiore applicazione delle misure alternative alla detenzione e a ridurre al minimo il ricorso custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (insieme a quello di Milano) ha ritenuto di dar subito corso alle sollecitazioni contenute nella citata sentenza della CEDU mediante l'ordinanza del 13 febbraio 2013, con cui ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co. 3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, di 'trattamento inumano o degradante'), 2 e 3 Cost.

La Corte Costituzionale ha, peraltro, recentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, relativa al rinvio dell'esecuzione a causa del sovraffollamento carcerario, rimandando di fatto ogni decisione al riguardo al legislatore.

I magistrati di sorveglianza del Distretto veneto hanno d'altronde fatto quanto in loro potere ai fini di una più estesa applicazione degli istituti introdotti dalla normativa appena richiamata, i cui bilanci applicativi sono qui di seguito riportati.

Sul piano legislativo, va segnalato il (preannunciato) recentissimo decreto legge del 23.12.2013, n. 146, in vigore dal 24.12.2013, in tema di tutela di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che introduce alcune norme tendenti a favorire la soluzione dei problemi del sovraffollamento delle carceri e della effettività dei diritti dei detenuti, prevedendo: a) il diritto al reclamo da parte di detenuti e internati con possibilità di giudizio di ottemperanza e nomina di commissario *ad acta* da parte del magistrato di sorveglianza in caso di mancata esecuzione di provvedimento favorevole all'istante; b) l'ampliamento dei presupposti di applicazione dell'istituto del affidamento in prova e della detenzione domiciliare (ad es., in ipotesi di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà); c) la possibilità di utilizzo (nell'ipotesi di detenzione domiciliare) di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti

tecnic; d) l'aumento sino a 75 giorni (rispetto ai 45) della detrazione di pena per semestre concessa con la liberazione anticipata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e per un periodo di due anni dalla entrata in vigore del decreto; e) l'ampliamento dei casi di espulsione di detenuti cittadini stranieri; f) l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con funzioni di vigilanza sulla conformità dell'esecuzione della custodia alle norme e ai principi in materia e con poteri di visita presso gli istituti penitenziari, di richiesta, di verifica e di impulso nei confronti dell'amministrazione interessata.

Trattasi di atto legislativo astrattamente idoneo a migliorare le condizioni di vita dei detenuti all'interno delle carceri, suscettibile di miglioramenti in sede di conversione in legge. L'auspicio rimane quello che siffatto intervento possa incidere efficacemente e profondamente sui temi del sovraffollamento carcerario e sulla tutela dei diritti di detenuti e internati allo scopo di trasformare rapidamente gli istituti di pena, da luoghi di mera detenzione, in ambienti di effettiva rieducazione, in attesa di una seria e risolutiva azione di realizzazione di strutture edilizie adeguate e compatibili alla funzione della pena, così come essa è delineata nella nostra Carta Costituzionale.

L'applicazione dell'esecuzione della pena presso il domicilio (l. n. 199/2010 e succ. mod.)

Istanze presentate nel distretto ai Magistrati di Sorveglianza = n. 1.002, di cui 220 da condannati in stato di libertà (dati del periodo precedente: n. 1.942 di cui 410 da condannati in stato di libertà.)

Numero delle istanze accolte = 474 (di cui 298 a favore di detenuti). Pendenti al 30/6/2013 perché in istruttoria: 174 (dati del periodo precedente: numero delle istanze accolte = 628, di cui 168 di condannati in stato di libertà; pendenti al 30/6/2012 perché in istruttoria: 216).

Istanze presentate direttamente al Tribunale di Sorveglianza = 121, di cui 91 da condannati in stato di libertà (dati del periodo precedente: istanze presentate direttamente al Tribunale di Sorveglianza = 140, di cui 88 liberi 52 detenuti).

Numero delle istanze accolte = 49 (di cui 14 a favore di detenuti) (pendenti al 30/6/2013: 52 istanze) (dati del periodo precedente: 67 di cui 28 a favore di detenuti. Al 30/6/2012 pendenti 39 domande dalla libertà e 10 da detenuti in corso di istruttoria.)

Facendo la somma tra i condannati che sono usciti dal carcere grazie alla l. n. 199/2010 e quelli che non vi hanno fatto ingresso, si ottiene il totale di n. 1.218

(dato calcolato dall'entrata in vigore della legge - dicembre 2010 - al 30/06/2013) (dati del periodo precedente: totale di n. 695 – dato calcolato dall'entrata in vigore della legge – novembre 2010 – al 30/06/2012).

Nel periodo oggetto dell'odierna valutazione, il numero globale delle concessioni è stato pari a 523, mentre quello delle revoche si è attestato a 64, pari al 12,23% (la percentuale relativa al precedente anno giudiziario era maggiore: 27,71%). (dati del periodo precedente: il numero delle concessioni è stato pari a 166, mentre quello delle revoche si è attestato a 46, pari al 27,71 %.)

Applicazione del decreto legge 78/2013, convertito nella legge n. 94/2013 (“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”).

Anche se è troppo presto per stendere bilanci, i primi dati disponibili - aggiornati al 15 settembre 2013 - permettono di affermare che l'incidenza della nuova normativa è stata relativamente modesta: l'ordine di grandezza nel quale si attestano i casi di ordini di esecuzione “richiamati” (siccome non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge) e nuovi ordini di esecuzione sospesi in applicazione della nuova normativa risulta di poco superiore alle 50 unità, mentre i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza che hanno evitato l'ingresso in carcere di chi vi sarebbe dovuto entrare in base alla normativa previgente risultano alla stessa data pari a 18 unità.

Istituto	Capienza regolamentare	Capienza tollerabile	Presenze medie nel periodo 1/7/2012-30/6/2013	Presenze al 30/06/2013	Eventi critici nel periodo 01/7/2012 al 30/06/2013
C. Circondariale Belluno	100	142	113	136	1 suicidio 5 tentati 27 atti autolesionismo
C. Circondariale S.M.M. Venezia	169	252	324	284	No suicidi 3 tentati 17 atti autolesionismo
C. Circondariale Verona Montorio	502	753	863	847	No suicidi 20 tentativi 234 atti autolesionismo

C. di Reclusione Femminile Venezia	104	122	70	73	No Suicidi 1 tentato 3 atti autolesionismo
C. Circondariale Rovigo	25	32	80	76	No suicidi No tentati suicidi 11 atti autolesionismo
C. Circondariale Treviso	128	187	270	291	No suicidi No tentati 12 atti autolesionismo
C. Circondariale Padova	97	130	215	209	No suicidi 10 tentati 77 atti autolesionismo
C. di Reclusione Padova	369	694	890	915	2 suicidi 12 tentati 69 atti autolesionismo
C. Circondariale Vicenza	146	292	301	276	No suicidi 9 tentati 23 atti autolesionismo
Totale	1640	2604	3126	3107	3 suicidi 60 tentati 473 atti di autolesionismo

I dati del sovraffollamento nel distretto veneto.

Al 30 giugno 2012, contro una presenza regolamentare di 1.679 detenuti ed una tollerabile di 2.666, negli istituti di pena veneti erano presenti 3.207 ristretti, contro i 3.193 presenti al 30.6.2011.

Al 30 giugno 2013, contro una presenza regolamentare di 1.640 detenuti ed una tollerabile di 2.604, erano invece presenti 3.107 ristretti.

La tabella che segue riporta la suddivisione dei ristretti istituto per istituto:

Il sovraffollamento, che a ragione viene elencato tra le concause dei numerosi episodi di autolesionismo e di suicidio (consumato o tentato), ha prodotto, come già segnalato lo scorso anno, l'aumento delle istanze, dei reclami, delle proteste e delle manifestazioni (più o meno pacifiche) poste in essere dai reclusi, ponendo la magistratura di sorveglianza in una situazione davvero difficile.

Come evidenziato nel prospetto, nel periodo in oggetto si sono registrati tre casi di suicidio e 60 casi di tentato suicidio; in costante aumento anche gli

episodi di autolesionismo (ben 473 contro i 322 del precedente periodo), che hanno comportato la necessità di cure sanitarie.

Nel periodo in questione sono state pronunciate dai magistrati di sorveglianza del Distretto le prime ordinanze in materia di tutela del diritto a disporre di una superficie *pro-capite* non inferiore a 3 mq, con conseguenti ordini dati all'amministrazione penitenziaria di adeguarsi a tale standard minimo.

Il personale di cancelleria ha fatto ogni sforzo per supportare l'aggravio di lavoro interessante l'intera struttura della sorveglianza e dovuto al permanere della grave situazione sopra segnalata.

Va a questo punto ribadita la gravissima sottovalutazione delle esigenze in punto di fornitura di materiale di cancelleria (carta, fax, drum, toner, ecc.): le accresciute competenze e l'esplosione della produzione di provvedimenti, diretta conseguenza anche del sovraffollamento, impone di rivedere i criteri di distribuzione endodistrettuale delle risorse qui allocate dal Ministero, che sembrano ancorati a parametri oggi sforniti di attualità e dunque inattendibili.

Il personale.

Al riguardo va, ancora una volta, segnalata l'assoluta e non più tollerabile insufficienza della struttura amministrativa prevista per il settore della sorveglianza con riferimento al personale di tutti gli uffici, non potendosi definire adeguata nemmeno la "forza" dei magistrati previsti in organico (otto in totale, incluso il Presidente).

Il sottodimensionamento della pianta del personale - sia amministrativo sia magistratuale - dipende dalla circostanza che, successivamente all'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), che ha istituito l'Ufficio di sorveglianza nella sua completa autonomia dal Tribunale ordinario, e - più ancora - successivamente all'entrata in vigore delle leggi 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. legge "Gozzini"), 27 maggio 1998, n. 165 (cd. legge "Simeone-Saraceni"), 19 dicembre 2002, n. 277, 1 agosto 2003, n. 207 (cd. "indultino"), 26 novembre 2010, n. 199 (cd. svuotacarceri, da ultimo ampliata con l.n. 9/2012) e 9 agosto 2013, n. 94), le competenze del magistrato di sorveglianza si sono andate via via incrementando: si pensi alla concessione (prima di competenza dell'organo collegiale) della liberazione anticipata ai detenuti, beneficio successivamente esteso anche ai soggetti affidati in prova al servizio sociale (legge 19 dicembre 2002, n. 277), alla concessione in via provvisoria alle misure alternative dell'affidamento terapeutico e della

detenzione domiciliare e all'incremento del lavoro determinato dall'entrata in vigore delle leggi n. 207/2003, n. 199/2010, 9/2012 e 94/2013.

Le tabelle che seguono evidenziano la situazione del personale presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e gli Uffici di Sorveglianza di Padova e di Verona.

Tribunale di sorveglianza di Venezia – Situazione aggiornata al 01/10/2013

Qualifica	Unità di personale in "pianta"	In servizio	Comandi /distacchi	Posti Vacanti
Direttore amministrativo (F4 – F5)	1	1		
Direttore amministrativo (F3)	1	0	- 1 (in distacco al Trib. Forlì)	
Funzionari Giudiziari (F1 – F2)	3	2	+1	1 (in data 16/9 applicato 1 funzionario)
Cancellieri (F3 –F4)	4	3	+1	1 (in data 16/9 applicato un cancelliere)
Assistenti Giudiziari (F2)	5	5		
Operatore Giudiziario (F1)	2	1		1
Autisti (F1)	3	2		1
Ausiliario (F1)	2	2		
(RISULTA ALTRESI' APPLICATA - FINO AL 31/01/2014- 1 UNITA' POLIZIA PENITENZIARIA- Ass. capo)				
Totale	21	16(+ 2)	+2 dal 16/9	4

Ufficio di sorveglianza di Padova - situazione aggiornata al 01/10/2013

Qualifica	Posti in organico	Presenze effettive	Posti vacanti
Direttore Amministrativo	1	1	0
Funzionario Giudiziario	4	3	1
Cancelliere	2	2	0
Assistente	4	3	1
Operatore - Conducenti	2	2	0
Operatore giudiziario	2	2	0
Ausiliario	2	2	0
•	17	15	2

Ufficio di sorveglianza di Verona – situazione aggiornata al 01.10.2013

Qualifica	Posti in organico	Presenze effettive	Posti vacanti
Direttore Amministrativo	1	1	0
Funzionario Giudiziario	4	3	1
Cancelliere	1	1	0
Assistente	3	3	0
Operatore - Conducenti	1	1	0
Operatore giudiziario	2	2	0
Ausiliario	2	2	0
•	14	13	1
AS. Carceri 1			

L'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione.

La descritta situazione di sovraffollamento e inadeguatezza delle risorse è stata tale da porre sotto rilevante *stress* l'intera struttura e da comportare ad esempio l'usuale inosservanza del termine di giorni 45 stabilito dalla legge per la fissazione dell'udienza camerale avente ad oggetto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, 4° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ciò è dipeso anche dalla mole delle sopravvenienze delle istanze aventi ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione: 3.523 nell'anno giudiziario 2008-2009; 3.867 nell'anno giudiziario 2009-2010, 3.962 nell'anno

giudiziario 2010-2011; 3.908 nel periodo 2011-2012; 4.110 nel periodo 2012-2013.

I provvedimenti di sospensione o rinvio dell'esecuzione.

In materia di rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, o connessi allo stato di gravidanza o di maternità della condannata, i provvedimenti di sospensione provvisoria dell'esecuzione emessi ai sensi dell'art. 684, 2° comma, c.p.p. hanno registrato una notevole diminuzione (65 contro i 124 del periodo precedente); si sono ridotte anche le pronunce di differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione (solo 30), essendosi preferita - per ovvi motivi connessi alla necessità di contenimento della pericolosità sociale - la concessione della detenzione domiciliare in sostituzione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione ai sensi del disposto di cui al comma 1 ter dell'art. 47 ter o.p.

Le problematiche sanitarie della popolazione detenuta.

Vanno richiamate al riguardo le osservazioni già esposte in occasione della relazione relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, laddove sono state evidenziate le disfunzioni discendenti dal passaggio della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale, al quale è conseguita per numerosi profili un'opera di generale indebolimento della tutela della salute dei reclusi. Il generale abbattimento del livello di assistenza sanitaria in precedenza garantito anche *intra moenia* dal personale sanitario (dipendente o convenzionato) dell'Amministrazione Penitenziaria ha comportato il sensibile aumento dei casi di ricovero (e visite specialistiche) in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11 legge n. 354 del 1975, che nel Veneto sono passati dai 1.107 del 2007 ai 1.845 del 2008, dai 1.929 del 2009 ai 2.853 del 2011, dai 2.827 (visite) e 103 (ricoveri) (per un totale di 2.930 interventi) del 2012 alle 3.637 visite e ai 125 ricoveri, per un totale di 3.762 interventi esterni nel periodo in esame (luglio 2012-giugno 2013): il tutto con relativo impegno del personale di polizia penitenziaria addetto ai servizi di scorta e di piantonamento (sono state contabilizzate anche le ratifiche dei ricoveri urgenti disposti dal Direttore dell'istituto).

Nemmeno per quest'anno alcun esito ha sortito l'iniziativa - più volte annunciata dalle competenti istituzioni sanitarie - volta alla costruzione di un

nuovo reparto *bunker* presso l'Ospedale di Padova destinato all'alloggiamento protetto dei detenuti bisognosi di ricovero ospedaliero.

Alla tutela della salute (psichica) è connessa anche la problematica inerente l'attuazione della normativa sulla dimissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, che comporterà nel 2014 il rientro in Veneto di tutti gli internati oggi allocati in istituti ubicati in altre giurisdizioni.

I provvedimenti concernenti gli altri benefici penitenziari.

Va registrato il costante incremento dei procedimenti concernenti la concessione di altri benefici penitenziari diversi da quelli sopra considerati, quali quelli in materia di liberazione anticipata (che sono saliti da 3.743 a 3.916, pari ad un aumento percentuale del 4,62 %); un lievissimo aumento si è registrato in materia di decreti concernenti permessi-premio, passati da 2.629 a 2.678 (+1,9 %).

Infine, a fronte di n. 1.061 concessioni, si è registrato un solo caso di mancato rientro.

Valutazione dei dati statistici.

Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Si registra un ulteriore aumento delle sopravvenienze, passate da 5.142 a 5.594 (+ 452, pari al 8,79%), che ha comportato l'inevitabile (sia pur lieve) incremento delle pendenze a fine periodo, salite da 2.777 a 2.979, con un incremento di 202, pari ad una percentuale del 7,27%.

La magistratura di sorveglianza del Distretto ha nondimeno continuato a dare ottima prova di rilevante laboriosità quanto ai procedimenti collegiali: nonostante l'aumento delle pendenze, è infatti aumentato anche il numero delle istanze definite, passato da 5.152 a 5.385: l'incremento netto, pari a 233, corrisponde ad un aumento percentuale del 4,52 %.

Il medesimo *range* - come di seguito analiticamente evidenziato - si è registrato, talvolta in termini ancor più positivi, anche in relazione ai procedimenti di competenza monocratica radicati presso i singoli Uffici di Sorveglianza di Venezia, di Padova e di Verona.

Ufficio di sorveglianza di Padova

L'indice di ricambio è assolutamente soddisfacente: mentre le sopravvenienze sono aumentate da 10.266 a 10.320 (+54, pari al 0,52%), le pendenze sono

diminuite da 2.443 a 2.288 (-155, pari a -6,34%); le definizioni sono aumentate da 9.808 a 9.911 (+103, pari al +1,05 %).

Ufficio di sorveglianza di Venezia

Si è avuto un lieve aumento delle sopravvenienze, da 7.726 a 7.784 (+58, pari a +0,75%), al quale ha fatto riscontro un analogo leggero incremento delle pendenze, passate da 1.132 a 1.138 (+0,53%): le definizioni sono correlativamente aumentate da 7.539 a 7.757 (+182, pari a +2,89%).

Ufficio di sorveglianza di Verona

Si è registrato un lieve aumento delle sopravvenienze, da 9.217 a 9.383 (+166, pari a +0,82 %), ed anche un leggero incremento delle pendenze (da 1.533 a 1.654, +121, pari a +7,89%). Le definizioni sono salite da 8.958 a 9.258 (+301, pari a +3,36%).

Flussi di procedimenti distinti per materia

Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Va sottolineato come, nonostante la lieve flessione della popolazione detenuta (al 30 giugno del 2013 pari a 3.107 reclusi contro i 3.207 del periodo precedente), si sia, ciononostante, assistito ad un inevitabile aumento (indotto anche dalle sempre più invivibili condizioni di sovraffollamento) del numero delle istanze volte alla concessione di *misure alternative alla detenzione*, le cui sopravvenienze sono salite da 3.908 a 4.110 (+202, pari a +5,16%).

Corrispondentemente, si è registrato un incremento del numero delle definizioni di tali istanze, salito da 3.727 a 3.970 (+243, pari a +6,51%).

Aumentate le sopravvenienze anche in relazione alle istanze di *rinvio dell'esecuzione della pena* (facoltativo od obbligatorio ex artt. 147 e 146 c.p.): da 142 a 208 (+66, pari a +46,47%), con 165 definizioni contro le 173 del periodo precedente. Sono pure aumentati i *reclami al Collegio avanzati* avverso le decisioni monocratiche (da 166 a 213: +28,31%).

Sono aumentate le istanze volte alla concessione della *riabilitazione*, le cui sopravvenienze sono passate da 415 a 449 (+34, pari a +8,19%).

Ufficio di sorveglianza di Padova

In lieve aumento risultano i procedimenti di esecuzione delle misure alternative alla detenzione, con un numero di sopravvenienze pari a 457,

superiore di 20 al numero delle sopravvenienze dell'antecedente periodo (437).

La lieve diminuzione registrata quanto al numero delle istanze volte alla *concessione in via provvisoria delle misure alternative* di competenza del magistrato di sorveglianza (detenzione domiciliare e affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/90), scese da 106 a 101 (-5, pari a -4,71%) risulta ampiamente compensata dal numero delle istanze volte alla concessione del beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio ex l.n. 199/2010 (252 le istanze pervenute).

In costante aumento, come nel passato, anche le istanze volte alla concessione della liberazione anticipata, salito da 1.091 a 1.142 (+4,67%).

Da sottolineare anche l'aumento delle istanze relative alla concessione di *permessi-premio o di necessità* ex artt. 30 *ter* e 30 o.p., passati da 1616 a 1661 (+45, pari a 2,78%).

Deve essere sottolineato in questa sede che il rilevante carico di lavoro costituito dalla materia dei permessi presso la sede padovana (quasi doppio rispetto a Verona e più che quintuplo rispetto a Venezia) ha costituito una delle ragioni di aumento della pianta organica magistratuale dell'Ufficio di Sorveglianza di Padova, che oggi conta di tre magistrati, a discapito dell'organico dell'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, sceso a due magistrati: ciò in relazione anche al diverso "peso specifico" dei detenuti padovani, nella maggioranza dei casi sottoposti a lunghe pene detentive, con conseguente diverso impegno, istruttorio e valutativo, da parte del magistrato decidente.

Aumentati i procedimenti in materia di lavoro all'esterno ex art. 21 o.p., passati da 85 a 148 (+74,11%) (di cui 48 decreti di approvazione dell'ammissione al lavoro esterno, ed i rimanenti di modifica del relativo programma di trattamento).

Può essere, infine, accolta con relativa soddisfazione la diminuzione dei provvedimenti di sospensione provvisoria delle misure alternative (per violazione delle prescrizioni, commissione di reato, sopravvento di titolo incapiente, ecc.), scesi da 91 a 77.

Ufficio di sorveglianza di Venezia

In aumento risultano i procedimenti di *esecuzione delle misure alternative* alla detenzione, con un numero di sopravvenienze pari a 616, superiore di 16 al numero delle sopravvenienze dell'antecedente periodo (600): l'aumento è dunque pari al 2,66%.

Lo stesso lieve aumento è riscontrabile nel numero delle istanze volte alla *concessione in via provvisoria delle misure alternative* di competenza del magistrato di sorveglianza (detenzione domiciliare e affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/90), passate da 113 a 120 (+ 7, pari a +6,19%).

Da sottolineare è l'incremento dei procedimenti relativi alla concessione del *beneficio della liberazione anticipata*, passati da 1.349 a 1.390, con un incremento di 41, pari a +3,03%.

In lieve riduzione il numero delle istanze volte alla concessione di permessi-premio o di necessità ex artt. 30 *ter* e 30 o.p. (da 339 a 327), come pure il numero dei procedimenti afferenti all'istituto del lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. (da 136 a 111).

I procedimenti concernenti *l'espulsione dello straniero* a titolo di sanzione alternativa ex art. 16, 5° comma, decreto legislativo n. 286/1998 sono scesi da 133 a 107 (-26, pari a -19,54 %).

Non soddisfa l'esame del dato concernente i provvedimenti di sospensione provvisoria delle misure alternative (per violazione delle prescrizioni e commissione di reato), salito da 74 a 125 (+68,91 %).

In sostanziale equilibrio il numero dei procedimenti aventi ad oggetto il *differimento della pena*, facoltativo od obbligatorio, ex artt. 147 e 146 c.p. (da 53 a 60).

Ufficio di sorveglianza di Verona

Anche presso tale ufficio si registra un deciso aumento del numero dei procedimenti di *esecuzione delle misure alternative* alla detenzione, con un numero di sopravvenienze pari a 629, superiore di 86 al numero delle sopravvenienze dell'antecedente periodo (543): l'aumento è dunque pari a 15,83%.

Un lieve incremento si riscontra nel numero delle istanze volte alla *concessione in via provvisoria delle misure alternative* di competenza del magistrato di sorveglianza (detenzione domiciliare e affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/90), passate da 115 a 120 (+5, pari a +4,34%).

Da sottolineare, anche in questo caso, il costante incremento dei procedimenti relativi alla concessione del *beneficio della liberazione anticipata*, passati da 1.308 a 1.388, con un aumento di 80, pari al 6,11%.

Più o meno stabile il numero delle istanze volte alla concessione di permessi-premio o di necessità ex artt. 30 *ter* e 30 o.p., passato da 923 a 915 (-8); in diminuzione anche quello dei procedimenti concernenti *l'espulsione dello*

straniero a titolo di sanzione alternativa ex art. 16, 5° comma decreto legislativo n. 286/1998, sceso da 75 a 65 (-10, pari a -13,33%).

In diminuzione il dato concernente i provvedimenti di sospensione provvisoria delle misure alternative (per violazione delle prescrizioni, commissione di reato, ecc.), sceso da 56 a 49 (-7, pari a -12,5%).

In notevole aumento risulta invece il numero dei procedimenti aventi ad oggetto il *differimento della pena*, facoltativo od obbligatorio, ex artt. 147 e 146 c.p., salito da 18 a 40 (+122,22 %).

Durata dei procedimenti.

Si allegano i prospetti recanti i dati di durata media dei procedimenti. Il raffronto con i dati dei due semestri precedenti permette di evidenziare un generale aumento dei tempi di definizione, specie per quanto riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Il fenomeno - all'evidenza - è da porsi in diretta correlazione all'incremento del numero delle istanze. Nel prospetto che segue viene evidenziato il tempo medio calcolato dalla ricezione della domanda al deposito del provvedimento di definizione.

	Dal 1/07/2010 al 30/06/2011	Dal 1/07/2011 al 30/06/2012	Dal 01/07/2012 Al 30/06/2013
Tribunale di Sorveglianza	129	141	149
Ufficio Venezia	19	31	38
Ufficio Padova	28	34	46
Ufficio Verona	33	25	43

Non constano invece rilevanti ritardi nel deposito dei provvedimenti, pressoché immediato nei provvedimenti autorizzativi del Magistrato.

Anno di iscrizione dei procedimenti

Al 30 giugno 2012 risultavano 2 procedimenti iscritti *ante* 2010 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, e precisamente 1 iscritto nel 2008 ed 1 nel 2009.

Al 30/06/2013 tali pendenze sono state azzerate.

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Al 30/06/2011	0	0	0	0	8	11
Al 30/06/2012	0	0	0	0	1	1
Al 30/06/2013	0	0	0	0	0	0

Per quanto riguarda gli Uffici, si riportano le tabelle che seguono, distinte per sede, con la precisazione che nel periodo in oggetto l'Ufficio di Venezia ha continuato a migrare, nel programma SIUS, i procedimenti relativi alla gestione delle Misure di Sicurezza degli anni precedenti (quello di Padova ha invece del tutto terminato la migrazione iniziata nel precedente periodo).

VENEZIA

	91	92	93	94	95	96	97	99	00	01	02	04	05	06	07	08	09
30/6/11	0	0	2	1	0	0	2	0	5	2	0	2	0	0	2	5	38
30/6/12	5	2	7	5	2	6	7	5	7	10	7	5	4	2	6	9	15
30/06/13	5	2	7	5	2	5	7	5	6	10	7	3	4	1	3	8	5

VERONA

	2000	2004	2005	2007	2008	2009
30/6/2011	1	2	0	1	9	63
30/6/2012	1	2	0	1	5	34
30/06/2013	1	2	0	1	3	17

PADOVA

	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
30/06/2011	3	4	2	11	1	5	5	10	7	5	3	5	3	7	10	22	93
30/06/2012	3	4	2	8	0	5	5	9	6	6	2	3	3	4	8	12	17
30/06/2013	2	4	2	7	0	4	5	8	6	5	2	3	2	4	6	9	7

Si tratta di dati che non devono allarmare: la "anzianità" del fascicolo (misura di sicurezza o sanzione sostitutiva) non dipende infatti dall'attività della cancelleria o del Magistrato, quanto piuttosto dalla durata nel tempo delle misure di sicurezza ovvero dalla condizione di irreperibilità o di latitanza del soggetto da sottoporre a misura. Si noti, inoltre, che la libertà controllata dipendente da conversione di pena pecuniaria insoluta, e non eseguita per l'irreperibilità dell'interessato, non cade mai in prescrizione.

Principali modalità di definizione.

La definizione dei procedimenti di sorveglianza monocratici avviene per lo più mediante l'emissione di provvedimenti decisi in camera di consiglio, senza il contraddittorio delle parti (es.: decisioni sulle istanze volte all'applicazione in via provvisoria delle misure alternative alla detenzione ovvero in ordine alla sospensione dell'esecuzione in attesa di affidamento in prova al servizio

sociale) ovvero a contraddittorio eventuale e differito (come avviene nell'ipotesi della liberazione anticipata, dei permessi, dell'espiazione della pena presso il domicilio, del cd. "indultino", ecc.).

Altre decisioni devono invece essere assunte all'esito dell'udienza monocratica di sorveglianza (remissione del debito, conversione della pena pecuniaria in sanzioni sostitutive, applicazione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza, reclami in materia di diritti ovvero concernenti i provvedimenti disciplinari, rateizzazione della pena pecuniaria, ecc.): da qualche mese, peraltro, i magistrati di sorveglianza si stanno adoperando per dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2013 (relativa ad aspetti organizzativi e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza), provvedendo all'accoglimento dell'istanza, *de plano* e fuori udienza, ogni qualvolta gli elementi istruttori acquisiti consentano di considerare come pacifica la sua accoglibilità (es.: rateizzazione delle pene pecuniarie).

Tutte le decisioni del Tribunale di Sorveglianza passano invece attraverso la celebrazione di apposita udienza, eccezion fatta per i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dell'esecutività delle ordinanze ai sensi dell'art. 666, 7° comma, c.p.p., e per quelli aventi ad oggetto la sospensione dell'esecutività delle ordinanze monocratiche riguardanti l'applicazione di misure di sicurezza ex art. 680, 3° comma c.p.p.

Una particolare funzione di "filtro" è esercitata dal Presidente del Tribunale che, con suo decreto ricorribile solo per cassazione ex art. 666, 2° comma c.p.p., dichiara l'inammissibilità delle istanze che appaiano manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge ovvero che siano mera riproposizione di richieste già rigettate e basate sui medesimi elementi. Nel periodo in esame sono stati emessi n. 421 decreti.

Ciò premesso, va osservato che i provvedimenti collegiali di accoglimento delle varie istanze avanzate da soggetti condannati, liberi o detenuti, relative al periodo considerato risultano aumentati da 1913 a 2170 (+ 247, pari a +13,43%).

Con particolare riferimento ai *provvedimenti di accoglimento delle istanze volte alla concessione di misure alternative alla detenzione*, nelle loro molteplici forme, appare confermata la tendenza all'aumento delle decisioni favorevoli, passato da 1.360 a 1.374.

Praticamente stabile (da 277 a 276) il numero delle decisioni di accoglimento delle *istanze di riabilitazione*, beneficio necessario soprattutto ai soggetti

extracomunitari che abbiano delinquito e che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno ai fini della concessione della cittadinanza italiana.